

## DAL PARLAMENTO

---

**GIUSEPPE CAPUTO**

### **Novità sul patrocinio statale nella ‘Legge stabilità’**

1. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato (artt. da 74-145 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115) è centrale nell’idea del ‘giusto processo’: una novella contenuta nella ‘Legge Stabilità’ (L. 28 dicembre 2015, n. 208, co. 783 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015), si propone di contrastare le lentezze burocratiche della fase della liquidazione dell’onorario del difensore. Gli operatori avevano, da tempo, denunciato lo stallo: i difensori, costretti ad anticipare tutte le spese occorrenti per la difesa del proprio assistito (ad eccezione dei diritti di cancelleria), riuscivano a vedersi corrisposti gli onorari (già ridotti del 30 per cento *ex art. 106-bis* d.p.r. n. 115 del 2002) non prima di due, tre, quattro anni, ed oltre, dalla fine dell’espletata attività. Circa un anno occorreva per l’evasione della richiesta di liquidazione degli onorari, che poteva essere presentata al magistrato competente solo al termine della fase (o grado), fatti salvi gli uffici giudiziari virtuosi, e quelli che avevano già adottato in via di prassi il procedimento ora normativamente vigente (ad es. Tribunale di Modena).

La modifica introdotta (con l’inserimento del co. III bis all’interno dell’art. 83 d.p.r. n. 115 del 2002) elimina questa fase sub-procedimentale, legando, con nesso di necessaria contestualità, il decreto di liquidazione dell’onorario al provvedimento finale (ordinanza o decreto di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, decreto che dispone il giudizio, sentenza di merito).

Si ritiene che il difensore dovrà all’uopo munirsi prontamente, per ogni udienza in cui sia possibile la definizione della fase o del grado, di apposita richiesta di liquidazione, da depositare contestualmente alla discussione finale.

Non c’è dubbio che, pur se inserita nell’art. 83, rubricato “Onorario e spese dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte”, la novella riguardi i difensori, ai quali si riferisce precipuamente il precedente art. 82 (“Onorario e spese del difensore”): anzitutto perché il co. 1 dell’art. 83 espressamente menziona il difensore; poi perché l’art. 105 del testo unico assimila, ai fini della liquidazione delle spese, difensore ausiliario e consulente tecnico; infine perché anche la Cassazione ha avallato suddetta interpretazione (Cass., Sez. I, 8 febbraio 2005, in *Mass. uff.*, n. 230793).

Occorrerà solo stabilire se il difensore, debba preoccuparsi, oltre che della

presentazione della richiesta di liquidazione al giudice non appena terminata la discussione finale, anche di averla preventivamente “caricata” (*upload*) sulla piattaforma ‘*Siammi*’ (v. *infra*), o se all’incombenza possa provvedere la cancelleria; in ogni modo, dovrebbe essere sempre garantita la liquidazione dell’onorario al termine dell’udienza, pur in mancanza di un’apposita istanza debitamente formalizzata sul sistema informatico.

Problematico si profila invece il coordinamento del co. 3-*bis* con il co. 2 della stessa disposizione, a mente del quale “La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione”.

*Quid iuris* in caso di patrocinio innanzi alla Suprema Corte? Non è stato infatti modificato, in parte qua, il co. 2, che prevede la competenza del giudice del rinvio; d’altronde, proprio di recente la stessa Corte di cassazione (Cass., Sez. IV, 17 marzo 2015, in *Mass. uff.*, n. 263866) aveva già individuato una eccezione: nel caso in cui il difensore ammesso al patrocinio statale assista la parte civile, giusto il disposto dell’art. 110, co. 3, testo unico, così come pacificamente interpretato (cfr. per tutte Cass., Sez. VI, 8 novembre 2011, in *Mass. Uff.*, n. 251383, nel senso che la condanna dell’imputato, contenuta nella sentenza, alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile deve coincidere con la liquidazione dell’onorario per patrocinio statale), è la stessa Corte ad effettuare la liquidazione “ai doppi effetti”.

Dunque se il giudice di legittimità, già prima della novella, in alcuni casi tratteneva il sub-procedimento della liquidazione dell’onorario per patrocinio statale, occorre ritenere, per dare senso alla disposizione normativa successiva e salvaguardare le esigenze di snellezza e rapidità, che lo stesso giudice di legittimità potrà oggi liquidare l’onorario al difensore nel modo previsto dal citato co. 3-*bis*.

Seconda questione: se con la novella il legislatore ha lasciato intendere che la natura dell’impegno professionale è apprezzabile solo dal giudice davanti al quale l’attività è stata svolta, sembra porsi un problema di coordinamento anche con il co. 2 laddove esso stabilisce che un giudice può provvedere – nell’ipotesi di ammissione al beneficio c.d. sopravvenuta – anche per le fasi e i gradi anteriori, sebbene Cass., Sez. I, 8 febbraio 2005, in *Mass. Uff.*, n. 230793 abbia già affermato che la competenza sulla liquidazione appartiene

al giudice della fase o del grado con riferimento ai quali è stata formulata la relativa richiesta, anche ove il processo sia nel frattempo transitato in altra fase o grado.

Una volta emesso il decreto di liquidazione, e non appena inutilmente decor-si i venti gg. previsti per l'opposizione al decreto di pagamento, questo diverrà definitivo, con possibilità per il difensore di inoltrare la fattura - in formato elettronico - giungendo così all'ultimo passo che conduce al pagamento finale.

2. A proposito di tale ultimo passaggio prima della liquidazione finale va sottolineata, perché coerente all'intento acceleratorio perseguito attraverso l'introduzione del co. 3-*bis*, il decollo della piattaforma *Siamm*, sebbene ancora zoppicante per i prevedibili assestamenti iniziali. *Siamm* (acronimo di "Sistema Informativo dell'Amministrazione") riguarda tutte le liquidazioni delle spese di giustizia (copre anche le spese per periti, consulenti etc.): una volta registrati, si accede ad una *home page* che consente di visualizzare tutte le istanze di liquidazione, sia quelle riferite agli anni precedenti ("cartacee") sia quelle "elettroniche" (*web*); e consente di verificare come esse siano state evase, se vi sia un provvedimento di liquidazione del Magistrato, se tale provvedimento sia divenuto "esecutivo"; se, nel caso di emissione della fattura da parte del difensore, sia "in attesa del pagamento del funzionario delegato"; infine, se la fattura sia stata pagata (la nomenclatura, in caso di istanza *web* è diversa rispetto a quelle cartacee, ma la sostanza non cambia).

Ebbene, una volta emesso il decreto di liquidazione e trascorsi i termini per l'impugnazione, è consentito al difensore, di inviare la fattura, tramite il sistema di fatturazione elettronica agli uffici competenti senza previamente appurarsi, come accadeva prima dell'introduzione del *Siamm*, dell'idoneità dell'Ufficio Spese di giustizia competente a "ricevere" la fattura: anche per questo la procedura ha ricevuto una accelerazione, ed è stato possibile ridurre le differenze dei tempi d'attesa tra sedi giudiziarie a seconda delle dimensioni e dei carichi complessivi (variabili da un anno a pochi giorni).

3. Lo snellimento mira a conferire effettività all'istituto della difesa dei non abbienti (lo impone l'art. 24, co. 3, Cost.), con benefici effetti pure per la difesa d'ufficio, visto il collegamento che tra i due istituti sancisce l'art. 106 d.p.r. n. 115 del 2002 (il difensore d'ufficio che ha inutilmente esperito nei confronti del suo assistito le procedure per il recupero del credito può chiedere al magistrato competente la liquidazione dei propri compensi con l'identica procedura prevista per il patrocinio statale).

Un passo avanti nella equiparazione tra difesa fiduciaria e difesa d'ufficio, in

sintonia con gli obiettivi già da tempo indicati dall'Unione Camere Penali Italiane con l'istituzione di una commissione *ad hoc* per monitorarne lo sviluppo.

4. Il Tribunale di Roma, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, la Camera Penale di Roma e l'Associazione Nazionale Forense di Roma hanno firmato un protocollo d'intesa finalizzato alla creazione di una liquidazione standardizzata degli imputati dichiarati irreperibili o c.d. irreperibili di fatto nonché dei c.d. insolubili, sulla base di nove ipotesi di attività professionale (partendo dalle più semplici per arrivare alle più complesse), che consenta di ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario, unitamente alla necessità di realizzare omogeneità di giudizi e rispetto del decoro della professione forense; con l'obiettivo (dichiarato) di consentire la liquidazione dell'onorario nella stessa udienza conclusiva: sul punto il legislatore, *medio tempore*, li ha anticipati.

5. Va da ultimo segnalata, perché compresa nella stessa legge di stabilità (L. 28 dicembre 2015, n. 208, co. 788) una ulteriore incentivazione dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato: si consente di compensare o cedere, anche parzialmente, i crediti vantati nei confronti dello Stato per l'attività difensiva svolta a favore di chi è ammesso al patrocinio; a condizione che il decreto di liquidazione emesso dal Giudice sia definitivo (essendo inutilmente decorso il termine di venti giorni *ex art.* 170 - 99 del testo unico) e che non si superi il tetto massimo di dieci milioni di euro annui; il difensore potrà dunque pagare le tasse opponendo in compensazione un decreto di liquidazione ancora rimasto non pagato. Per le modalità di adesione alla procedura compensativa i professionisti dovranno però attendere un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da assumere in concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro il 2 marzo 2016.